



Città di Legnano

ENTE	ORGANO	NUMERO	DATA
Comune di Legnano	C.C.	25	18-04-2019
Oggetto: PRESA D'ATTO DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA TASI PER L'ANNO 2019.			

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

L'ANNO **DUEMILADICIANNOVE** ADDÌ **DICIOTTO** DEL MESE DI **APRILE** ALLE ORE **20:30** NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI, IN SEDUTA PUBBLICA DI 1^A CONVOCAZIONE, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.	n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.
1	Caimi Ornella	X		13	Paparatto Roberta	X	
2	Colombo Federico	X		14	Bonizzoni Alessandro	X	
3	Fantini Floriana	X		15	De Lorenzis Rita Anna		X
4	Rotondi Luisella	X					
5	Carvelli Stefano	X					
6	Bernasconi Ernesto	X					
7	Carnelli Alessandro	X					
8	Artuso Andrea	X					
9	Turcolin Davide	X					
10	Grillo Gianluigi	X					
11	Cava Pietro	X					
12	Chiappa Roberta	X					
Sindaco – Fratus Gianbattista						X	
totale						15	1

PARTECIPANO, SENZA DIRITTO AL VOTO, GLI ASSESSORI, SIGG.

Cozzi Maurizio	X	Munafò Letterio	X
Cacucci Maira	X	Lazzarini Chiara	X
Ceroni Ilaria	X	Laffusa Daniela	X
Alpoggio Gianluca	X		

PRESIEDE L'ADUNANZA IL CONSIGLIERE ANZIANO ORNELLA CAIMI
PARTECIPA IL SEGRETARIO GENERALE, DOTT. ENZO MARINO

Deliberazione C.C. n. 25 del 18-04-2019

PRESA D'ATTO DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA TASI PER L'ANNO 2019.

Il Presidente cede la parola all'Assessore Cozzi il quale illustra, dapprima l'emendamento al "*DUP, Bilancio di previsione 2019-2021 e Deliberazioni tariffarie a seguito della mancata approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il termine di legge del 31 marzo 2019*" e successivamente, illustra le delibere tariffarie e quella relativa al Bilancio di previsione, così come emendate; il tutto verrà integralmente riportato nel verbale della discussione che, una volta trascritto, sarà allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Il Presidente pone quindi in votazione l'emendamento sopra citato;

IL CONSIGLIO COMUNALE con 15 voti favorevoli unanimi, espressi da 15 consiglieri presenti e votanti, rilevati mediante dispositivo elettronico, **APPROVA** l'emendamento al "*DUP, Bilancio di previsione 2019-2021 e Deliberazioni tariffarie a seguito della mancata approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il termine di legge del 31 marzo 2019*";;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione, entro il termine sopraindicato, le tariffe e le aliquote dei tributi locali si intendono prorogate di anno in anno;
- con Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2019;

Visto l'emendamento al Bilancio di previsione 2019-2021, DUP e deliberazioni tariffarie collegate, conseguente alla mancata adozione da parte del Consiglio Comunale delle indicate deliberazioni entro il termine di legge del 31 marzo 2019, come approvato;

Richiamati, in particolare, per quanto riferito al Tributo per i servizi indivisibili (TASI):

- l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dai commi dal 669 al 703;
- il comma 683 dell'art. 1 della sopra citata legge il quale stabilisce che "Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";
- gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, nonché la Legge 23-12-2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), i quali hanno modificato la disciplina della TASI;
- la legge 28.12.2015 n. 208 che, all'art. 1, ha introdotto importanti modifiche relativamente alla TASI, di carattere obbligatorio, riguardanti in particolare l'esclusione dall'applicazione del tributo delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché la riduzione del 50% per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni ai parenti in linea retta entro il primo grado e la riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- il Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della TASI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 15.07.2014 ai sensi dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147, e successive modifiche;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28.02.2018, che si intende integralmente richiamata, con la quale sono state confermate per l'anno 2018 le aliquote TASI come già deliberate per l'anno 2017;

Dato altresì atto che:

- l'articolo 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) stabiliva, al comma 28, che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati, i comuni potevano mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2015, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
- conseguentemente, nella delibera di C.C. n. 42 del 19.04.2016 di approvazione delle aliquote TASI 2016, erano state espressamente confermate per l'anno 2016:
 - la maggiorazione TASI dello 0,4 per mille agli immobili appartenenti alla categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazioni) e D/8 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);

- la maggiorazione TASI dello 0,4 per mille ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce);
- l'articolo 1, comma 42, della L. 232/2016 (legge di stabilità 2017) stabiliva che la stessa maggiorazione TASI, confermata per l'anno 2016, poteva essere mantenuta per l'anno 2017 con espressa deliberazione di Consiglio Comunale, come quindi effettivamente disposto con delibera di C.C. n. 36 del 28.03.2017;
- l'articolo 1, comma 437, della L. 205/2017 (legge di stabilità 2018) stabiliva che la stessa maggiorazione TASI, confermata per gli anni 2016 e 2017, poteva essere mantenuta per l'anno 2018 con espressa deliberazione di Consiglio Comunale, come quindi effettivamente disposto con delibera di C.C. n. 22 del 28.02.2018;
- l'articolo 1, comma 1133, della L. 145/2018 (legge di stabilità 2019) nuovamente stabiliva che la stessa maggiorazione TASI, confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018, poteva essere mantenuta per l'anno 2019 con espressa deliberazione di Consiglio Comunale;
- a seguito dell'intervenuto decorso del termine del 31 marzo 2019 non risulta più possibile confermare la maggiorazione TASI dello 0,4 per mille agli immobili appartenenti alle categorie catastali D/5 e D/8, nonché ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni-merce) per l'anno 2019;

Precisato che, in base all'art. 3 del regolamento comunale TASI, il Comune di Legnano ha individuato i seguenti servizi indivisibili comunali al cui finanziamento è destinato il tributo ed i cui costi previsti per l'anno 2019 sono di seguito riportati:

	Servizio	Importo previsto 2019
1	Servizio di Polizia locale	€ 2.992.398
2	Protezione Civile	€ 22.200
3	Servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale	€ 1.670.407
4	Servizi di illuminazione pubblica	€ 1.176.400
5	Servizi relativi ai parchi e alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	€ 1.440.255
6	Servizi relativi alla cultura e alla biblioteca	€ 1.718.486
7	Servizi demografici	€ 526.747
8	Servizi cimiteriali	€ 409.833
9	Servizi di manutenzione immobili comunali	€ 459.775
	TOTALE LORDO	€ 10.416.501

	A detrarre quote TASI fiscalizzate	- € 6.284.785
	TOTALE NETTO FINANZIABILE	€ 4.131.716

Dato atto che, essendo decorso il termine di legge del 31 marzo senza che il Consiglio Comunale, appositamente convocato per i giorni 26 e 27 marzo u.s., abbia provveduto a deliberare circa la proposta delle aliquote dell'imposta TASI per l'anno 2019, sono per legge confermate le aliquote TASI deliberate per l'anno 2018 con atto consiliare n. 22 del 28.02.2018, ad eccezione della precedentemente richiamata maggiorazione TASI dello 0,4 per mille;

Viste le esigenze del predisponendo bilancio di previsione 2019-2021 in termini di rispetto degli equilibri finanziari;

Dato atto che, con delibera di Giunta Comunale n. 104 del 9 luglio 2014 è stato designato quale funzionario responsabile del tributo TASI il dott. Ettore Gasparri, funzionario contabile responsabile del Servizio Tributi il quale ha attestato la conformità alla specifica normativa tributaria della presente deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione 5 "Bilancio, Finanze", in data 5 marzo 2019 , acquisito agli atti;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. sulla presente proposta di deliberazione, il Dirigente del Settore 2 "Attività Economiche e Finanziarie" ha espresso pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, allegati alla presente;

Visto il D.Lgs 267/2000, TUEL;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità dell'ente;

Con 15 voti favorevoli unanimi, espressi da 15 consiglieri presenti e votanti, rilevati mediante dispositivo elettronico;

DELIBERA

- 1) di richiamare quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto della mancata conferma per l'anno 2019 della maggiorazione TASI:
 - dello 0,4 per mille agli immobili appartenenti alla categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazioni) e D/8 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);

- dello 0,4 per mille ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni-merce);
- 3) di dare pertanto atto della intervenuta conferma per l'anno d'imposta 2019, salvo quanto di cui al precedente punto 2), delle seguenti aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) come deliberate per l'anno 2018, con atto consiliare n. 22 del 28.02.2018, come di seguito riportate:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce);	2,5 PER MILLE (variata)
Immobili appartenenti alle categorie catastali D1, D2, D4, D6 e D7, non locati o in locazione finanziaria e direttamente utilizzati (leasing);	2,4 PER MILLE
Immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) locati o affittati per i quali risultano in essere contratti registrati;	1 PER MILLE
Immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria) ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 4 della Legge 431/1998 (c.d. affitti concordati);	1 PER MILLE
Immobili ad uso abitativo (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria) concesse dal possessore in comodato o in uso gratuito a parenti fino al 2° grado che nelle stesse abbiano la propria residenza anagrafica e la dimora abituale;	1 PER MILLE
Immobili appartenenti alle categorie catastali: <ul style="list-style-type: none"> - D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazioni) - D/8 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) 	ZERO PER MILLE (variata)
Tutti i fabbricati e tutte le unità immobiliari non indicate nei punti precedenti, ivi compresi gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. (ex IACP) e dal Comune, nonché i terreni agricoli e le aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 1 comma 676 della Legge 147/2013	ZERO PER MILLE

Fabbricati di categoria D1 (opifici) e D7 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni), dismessi alla data del 1.1.2017 e situati nelle aree individuate nel Documento di Piano come Ambiti di trasformazione, che siano successivamente riutilizzati o ristrutturati per essere destinati all'insediamento di nuove attività produttive o all'ampliamento di quelle esistenti, ivi comprese le parti strutturalmente connesse e complementari all'attività produttiva;

I fabbricati, per aver diritto all'agevolazione in questione, devono essere posseduti (a titolo di proprietà, diritto di superficie, locazione finanziaria) ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di nuova costituzione o di ampliamento dell'esistente ovvero da altro soggetto giuridico esercente che entri successivamente in possesso dell'immobile (a titolo di proprietà, diritto di superficie, locazione finanziaria) e che continui a svolgere nel sito l'attività. Non hanno diritto ad ottenere l'agevolazione in questione i contribuenti che trasferiscono l'attività già svolta in altro sito in Legnano, se non per la parte relativa all'effettivo ampliamento.

L'aliquota agevolata, valevole esclusivamente per la parte relativa all'insediamento della nuova attività o all'ampliamento, è concessa per un periodo di 5 anni, decorrente dalla data di insediamento della nuova attività o di ampliamento di quella esistente, come risultante da visura camerale o da ogni altra idonea documentazione.

Gli interessati devono presentare apposita istanza entro il 30 giugno dell'anno successivo.

L'agevolazione opera esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data della domanda, risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento del tributo.

E' facoltà dell'ente revocare e/o modificare annualmente l'aliquota e/o la durata dell'agevolazione, anche con riferimento a quelle precedentemente concesse;

ZERO PER MILLE

- 4) di dare atto che, a norma dell'art. 5 del regolamento per l'applicazione della TASI, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante si considerino titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, essendo entrambi tenuti al pagamento del tributo nelle seguenti misure:
- 80 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale;
 - 20 per cento per l'occupante, restando inteso che tale quota non è dovuta nel caso in cui l'occupante destini l'unità immobiliare ad abitazione principale, nella quale lo stesso e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- 5) di dare atto che il gettito della TASI per l'anno 2019, determinato con le aliquote di cui al presente provvedimento, consente di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari per l'esercizio 2019 del bilancio di previsione 2019-2021;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis del D.L. 201/2011, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 21 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;
- 7) di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale del Comune garantendone la massima visibilità.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di rendere immediatamente applicabili le disposizioni riguardanti il Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Con 15 voti favorevoli unanimi, espressi da 15 consiglieri presenti e votanti, rilevati mediante dispositivo elettronico;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue, con riserva di lettura ed approvazione in una prossima seduta consiliare.

IL PRESIDENTE ORNELLA CAIMI _____

IL SEGRETARIO GENERALE ENZO MARINO _____

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enzo Marino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo on line il 13 maggio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124 del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enzo Marino